

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

51.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):		periore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione (515);	
Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto (3827):		<b>MARZO e MANCINI GIACOMO:</b> Abrogazione della legge 8 agosto 1980, n. 434, e nuove norme per la promozione a titolo onorifico nelle Forze armate degli ex combattenti della guerra di liberazione (1348);	
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 6	<b>FIORI:</b> Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione (2323):	
ALBERINI GUIDO .....	5	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> .....	6, 7, 8
BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> .....	5	ALBERINI GUIDO .....	7
CERQUETTI ENEA .....	5	BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> .....	8
PELLEGATTA GIOVANNI .....	5	DI RE CARLO .....	8
PERRONE ANTONINO, <i>Relatore</i> .....	3	PALMIERI ERMENEGILDO .....	7
SAVIO GASTONE .....	5	PELLEGATTA GIOVANNI .....	8
<b>Proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):		RABINO GIOVANNI BATTISTA, <i>Relatore</i> .....	6
Senatore BUFFONI ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (3755);		SAVIO GASTONE .....	8
ALBERINI ed altri: Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado su-			

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto (3827).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto ».

L'onorevole Perrone ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONINO PERRONE, *Relatore*. Il Corpo delle capitanerie di porto, chiamato a regolare ogni attività nel campo marittimo dall'atto della sua fondazione (1865) ad oggi ha visto ampliare queste attività che sono divenute sempre più numerose, fino ad includere, oltre ai compiti di indubbio carattere militare (arruolamento del personale della leva marittima), quelle di ordine tecnico, di polizia e di ordine amministrativo.

Ai compiti enumerati specificatamente dalla legge 8 luglio 1926, n. 1178, e ripresi dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento marittimo si sono aggiunti quelli di: sovrintendere alla disciplina ed all'amministrazione del lavoro portuale; provvedere a tutto quanto concerne la nautica da diporto; provvedere alla vigilanza per la prevenzione dell'inquinamento del mare; amministrare i vari capitoli di bilancio e le gestioni spe-

ciali; vigilare sulle attività di ricerca di idrocarburi in mare; provvedere di concerto con il comando provinciale dei vigili del fuoco alla prevenzione degli incendi nei porti e loro dipendenze; agire di concerto con le forze di polizia per prevenire atti di terrorismo.

Quanto sopra indicato ha comportato, soprattutto negli ultimi anni, una crescita enorme degli impegni di servizio delle capitanerie di porto determinata dalla proliferazione delle norme di legge in materia marittima, rese a loro volta necessarie dalle nuove esigenze della collettività, e connessa con l'evoluzione tecnologica delle attività marittime. Qualche esempio può acclarare fin dove si estende l'autorità del comandante di porto: vigilanza sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose (decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008); vigilanza sulle costruzioni di navi adibite ai trasporti di prodotti chimici liquidi pericolosi (decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1981, n. 50); vigilanza sulle operazioni di imbarco e sbarco sugli esplosivi in colli caricati in *containers* (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985); incombenze amministrative cui è preposta l'autorità marittima sulle centinaia di migliaia di navi ed imbarcazioni da diporto (legge 11 febbraio 1971, n. 50).

Gli ulteriori ampliamenti della sfera di competenza del Corpo stesso — conseguenti all'entrata in vigore sia della legge 14 agosto 1974, n. 359, sia delle leggi per la disciplina della pesca e per il controllo della nautica da diporto — hanno allontanato, anno per anno, le prospettive per il conseguimento di un livello di efficienza *standard* da parte delle strutture operative periferiche delle capitanerie di porto.

Nella realtà operativa che viene a configurarsi dall'insieme di attribuzioni, organici, responsabilità, il personale del Corpo della capitaneria opera con alto senso di disciplina e vero spirito di sacrificio, ove si consideri che l'espletamento dei vari compiti comporta una presenza non limitabile alle previste ore di ufficio; infatti la maggior parte dei servizi deve essere assicurata costantemente nell'arco delle 24 ore (soccorso, armamento e spedizioni, servizi tecnici, vigilanza sulle operazioni di carico e di scarico, vigilanza sulla pesca) o anche nelle ore pomeridiane (polizia demaniale, intervento per disinquinamento) e, in taluni periodi, alcuni servizi devono essere intensificati al massimo (vigilanza balneare e polizia sulle spiagge).

È indubbio, infatti, che il personale delle capitanerie di porto ha visto ingigantire costantemente i propri compiti, sia come polizia marittima che demaniale, a causa dell'esplosione delle varie attività illegali sul mare e sul demanio marittimo. Ciò ha comportato la necessità di costanti interventi per la prevenzione e la repressione dei reati e la sempre più frequente richiesta di indagini da parte dell'autorità giudiziaria.

Per l'espletamento di tutti i servizi di istituto l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo normale del corpo delle capitanerie di porto è attualmente stabilito in 455 unità; ciò è previsto dalla legge n. 1137 del 12 novembre 1955, come modificata dalla legge n. 979 del 31 dicembre 1982, recante disposizioni per la difesa del mare.

La suddivisione numerica per gradi è la seguente: un ammiraglio ispettore, 7 contrammiragli, 55 capitani di vascello, 107 capitani di fregata, 66 capitani di corvetta, 140 tenenti di vascello, 77 sottotenenti di vascello e guardiamarina.

Dal rapporto tra compiti e organici appare quindi evidente un effetto negativo sulla capacità operativa del Corpo. Non a caso si sono pronunciati in tal senso la Corte dei conti, che ha indicato la carenza di personale nelle capitanerie di porto, il legislatore, che nella legge per la difesa del mare ha caldeggiato il po-

tenziamento degli organici, e il Consiglio di Stato, che ha evidenziato la mancata rispondenza dell'organico delle capitanerie di porto ai compiti ad esse attribuiti.

A fronte delle motivazioni citate, con il disegno di legge al nostro esame si intende riordinare l'organico degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto. Come risulta dal quadro XI allegato al provvedimento, l'organico previsto si compone di 650 unità.

L'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame prevede l'aumento dei numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello, previsti dall'articolo 3 della legge n. 804 del 10 dicembre 1973, rispettivamente di 3 unità e di 24 unità; tali aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Gli articoli 3, 5 e 6 prevedono un incremento delle promozioni nei gradi di contrammiraglio, capitano di vascello e capitano di corvetta. Il numero dei posti da mettere a concorso annualmente è graduato nel tempo secondo le modalità indicate nell'articolo 8.

Per quanto riguarda la decorrenza giuridica ed amministrativa, non sembra che vi siano ostacoli, essendo stato il disegno di legge concertato tra i ministri della difesa, del bilancio, del tesoro e della marina mercantile.

All'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, valutato complessivamente in 780 milioni, si provvede a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle capitanerie di porto, oltre ai settori di controllo dello Stato, è fortemente sentito sia a livello di vertice della difesa sia a livello di COCER interforze, che in più occasioni hanno sollecitato il provvedimento, per una migliore tutela dell'ambiente nel supremo interesse del nostro paese.

Ritengo pertanto di sottoporre alla vostra attenzione l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ENEA CERQUETTI. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore. Desidero però rilevare che il Corpo delle capitanerie di porto presenta differenze di funzioni e di attività rispetto al rimanente personale della marina mercantile; ciò comporta la necessità di individuare un apposito organismo in grado di trattare i problemi di questo particolare Corpo. Si potrebbe costituire un COIR delle capitanerie di porto, un organismo intermedio, considerando quindi il Corpo delle capitanerie di porto come un Corpo di armata o un grande comando territoriale. In tal modo ufficiali, sottufficiali e soldati potrebbero dibattere i loro problemi che sono strettamente interconnessi con quelli della polizia, della guardia di finanza, dei carabinieri.

La costituzione di un COIR non potrebbe avvenire per legge, in quanto si tratta di un atto di carattere amministrativo; propongo quindi la presentazione di un ordine del giorno che inviti il Governo a predisporre i necessari atti amministrativi. Questo è il modo migliore per completare il disegno di legge al nostro esame. Nel sottoporre tale esigenza al Governo, al relatore e ai gruppi di maggioranza, mi dichiaro favorevole al provvedimento.

GIOVANNI PELLEGATTA. Prendo brevemente la parola per preannunciare il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale a questo disegno di legge anche perchè, come ha giustamente sottolineato il relatore, dopo l'emanazione della legge n. 1137 del 1955 e successivamente della legge n. 979 del 1982, sono entrate in vigore altre disposizioni in conseguenza dell'approvazione della legge per la difesa del mare.

Ci rendiamo altresì conto di quanto sia importante l'azione delle capitanerie di porto per aver vissuto negli anni passati (cosa che speriamo non debba più ripetersi) l'esperienza del terrorismo, con i relativi sbarchi di armi nel nostro territorio.

Da ultimo, il fatto che il fronte, tradizionalmente considerato a nord-est del territorio nazionale, si sia spostato anche a sud, con tanto mare a disposizione — e quindi tante capitanerie di porto — rende necessario questo ulteriore aumento degli organici.

GASTONE SAVIO. Il gruppo della democrazia cristiana concorda con quanto espresso dal relatore nella sua ampia e circostanziata relazione, dal momento che il potenziamento delle capitanerie di porto diventa sempre più urgente in considerazione della lunghezza delle nostre coste e della necessità di essere sempre presenti.

Colgo l'occasione di questa discussione per sottolineare che, se il potenziamento dell'organico delle capitanerie di porto è sicuramente un fatto necessario, esso dovrebbe tuttavia accompagnarsi al potenziamento delle relative infrastrutture, in modo tale che l'adempimento del dovere da parte di questi uomini — che è sempre stato compiuto — possa avvenire in un ambiente in grado di far fronte alle esigenze di un servizio tanto importante.

GUIDO ALBERINI. A nome del gruppo socialista, preannuncio il voto favorevole al disegno di legge in discussione. Siamo favorevoli al riordinamento degli organici e riteniamo che il loro aumento sia conseguenza inevitabile dell'aumento delle materie di competenza. Del resto ciò era già stato previsto dalla legge sulla difesa del mare, che contemplava non solo un aumento di organico degli ufficiali ma anche un ammodernamento delle strutture.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, naturalmente, sostiene il disegno di legge che ha presentato e ne sollecita la rapida approvazione.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione delle proposte di legge dei senatori Buffoni ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania (Approvata dal Senato) (3755); Alberini ed altri: Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione (515); Marzo e Mancini Giacomo: Abrogazione della legge 8 agosto 1980, n. 434, e nuove norme per la promozione a titolo onorifico nelle Forze armate degli ex combattenti della guerra di liberazione (1348); Fiori: Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione (2323).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa dei senatori Buffoni, Bozzello Verole e Garibaldi: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania », già approvata dal Senato nella seduta del 6 maggio 1986, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alberini, De Carli, Marzo, Zavettieri e Fiorino: « Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione »; Marzo e Mancini Giacomo:

« Abrogazione della legge 8 agosto 1980, n. 434, e nuove norme per la promozione a titolo onorifico nelle Forze armate degli ex combattenti della guerra di liberazione »; Fiori: « Estensione agli ufficiali e sottufficiali internati in campi di concentramento della promozione al grado superiore concessa, a titolo onorifico, agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione ».

L'onorevole Rabino ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI BATTISTA RABINO, *Relatore*. Signor presidente, sottosegretario, colleghi, con la legge n. 434, il Parlamento, nel 1980, ha voluto onorare, con una promozione onorifica al grado superiore, gli ufficiali e sottufficiali in congedo che avevano partecipato alla guerra di liberazione.

Nella comprensibile e giustificata ansia di portare a termine velocemente il tardivo riconoscimento ad alto contenuto morale e patriottico, erano rimasti fuori del provvedimento alcune categorie di militari e alcuni partigiani che, pur avendo ben operato, sono stati esclusi dalla promozione onorifica al grado superiore o dal sia pure onorifico conferimento del corrispondente grado dell'esercito.

Ricordiamo come momento importante, per i 40 anni della Repubblica italiana, il monito del Presidente della Repubblica « di mai dimenticare il sacrificio di chi lottò contro la tirannia per la libertà di tutti ». Ed anche per questo non dobbiamo essere a disagio nel rivedere e affrontare un riconoscimento onorifico di valore esclusivamente morale, per fatti accaduti e consumati da oltre quarant'anni.

Dobbiamo porre rimedio, onorevoli colleghi, a delle omissioni, certamente involontarie, considerando doveroso che questo ramo del Parlamento approvi velocemente il testo al nostro esame, come pervenuto dal Senato e approvato dallo stesso nella seduta del 6 maggio 1986.

Mi sento obbligato a riferire ai colleghi della Camera che il testo pervenutoci dal Senato ha trovato larghissima maggioranza, anche perché altri progetti di legge, presentati da diverse forze politiche, sono stati oggetto di assorbimento in quanto di contenuti sostanzialmente analoghi.

Pertanto, desidero fare qualche breve commento sulla proposta di legge n. 3755.

Su domanda degli interessati o degli eredi legittimi, attraverso i distretti o i comandi militari della forza armata di appartenenza, entro un anno dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, si estende il beneficio della promozione a titolo onorifico al grado superiore (come previsto dagli articoli 1 e 4 della legge n. 434) agli ufficiali e sottufficiali, nonché ai graduati in servizio continuativo già internati militari in Germania, che siano in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento del distintivo d'onore di « Volontario della libertà » ai sensi della legge 1° dicembre 1977, n. 907. Vi è la precisazione, per questi ultimi, che il periodo è considerato « partecipazione ad operazioni di guerra ».

Lo stesso beneficio, con l'articolo 2, si estende a coloro che abbiano comunque partecipato, come partigiani combattenti, alla guerra di liberazione in Italia o all'estero, nonché a quanti sono stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni o avanzamenti per meriti partigiani, anche se la loro attività non ha superato tre mesi.

Con l'articolo 3, ai soli fini della promozione onorifica, i primi capitani dell'esercito o gradi equiparati delle altre forze armate sono considerati « maggiori » o gradi equiparati delle altre forze armate.

Onorevoli colleghi, il riconoscimento di cui alla presente legge, che non comporta alcun onere finanziario, è più che doveroso in quanto è indirizzato a categorie di persone, combattenti per la libertà, che non possono non venire equiparate a quelle che già godono dei benefici della legge n. 434.

Non dobbiamo dimenticare ciò che quelle categorie hanno rappresentato e rappresentano nella storia democratica

del nostro paese: hanno fornito un contributo di esperienze ed un esempio significativo perché, pur lontane dal nostro paese (mi riferisco ai Balcani), hanno saputo mantenere una linea di grande dignità e di alto valore politico e morale.

Anche per queste ragioni, considero la proposta di legge n. 3755 — che propongo venga assunta come testo-base per la discussione — un atto di riconoscimento e mi auguro che venga approvata all'unanimità entro il 1986, anno in cui si celebra il quarantennio della nostra Repubblica. Mi corre l'obbligo di proporre ai colleghi il conseguente assorbimento delle proposte di legge nn. 515, 1348 e 2323, che presentano contenuti sostanzialmente analoghi.

Colgo l'occasione per ricordare ai colleghi che sin dal 19 marzo di quest'anno la Commissione difesa aveva affrontato il problema relativo alla modifica della legge n. 434. Ritengo che questo provvedimento non assorbirebbe altre proposte di legge che sono state presentate su questa materia; mi riferisco alle proposte di legge Patria n. 311, Miceli n. 501, Stegagnini n. 1638 e Rossi di Montelera n. 2513. Ci impegniamo quindi a prendere in esame in un momento successivo tali provvedimenti.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ERMENEGILDO PALMIERI.** Il gruppo comunista giudica positivamente la proposta di legge n. 3755, già approvata dal Senato, in quanto costituisce un importante riconoscimento, di valore politico e morale, al contributo fornito dai numerosi ufficiali e sottufficiali, sia da coloro che sono stati internati in Germania, sia da quei graduati di carriera che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero.

Si tratta di un riconoscimento dovuto — sia pure tardivamente — al quale daremo la nostra approvazione.

**GUIDO ALBERINI.** Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista ai provvedimenti in discussione, che rappresentano

la riparazione ad un atto di ingiustizia nei confronti dei deportati in Germania.

GASTONE SAVIO. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole al provvedimento in discussione, che finalmente colma una lacuna esistente da troppo tempo; i giovani delle accademie militari che nel 1943 furono deportati videro allontanarsi la possibilità di diventare ufficiali.

Corre però l'obbligo di ricordare un altro provvedimento che sarebbe opportuno approvare: mi riferisco alle medaglie d'oro della Resistenza e alla necessità (che oggi è soltanto volontà) di riaprire i termini di presentazione delle domande per essere definiti « partigiani d'Italia ». In passato alcuni combattenti, ai quali venne proposto il conferimento della medaglia d'argento, non ebbero la possibilità di essere dichiarati « partigiani d'Italia » perché lasciarono trascorrere i termini per la presentazione dei relativi documenti.

GIOVANNI PELLEGATTA. L'onorevole Rabino ha giustamente elencato altri provvedimenti di cui auspica l'approvazione. Mi permetto di ricordare ai colleghi la proposta di legge Almirante n. 108, che è stata iscritta all'ordine del giorno e successivamente ritirata.

Premetto che il gruppo del MSI-destra nazionale non è contrario ai provvedimenti in discussione, anche perché gli internati militari italiani in Germania, prima che da noi, hanno avuto riconoscimenti dalla nazione tedesca: con sentenza del pretore di Pordenone la Repubblica federale di Germania paga loro un vitalizio.

Abbiamo il massimo rispetto per i combattenti e i partigiani combattenti, intendendo per essi coloro che si sono sacrificati nella guerra di Resistenza e non quelli che dopo il 25 aprile hanno goduto di benefici cui non avevano diritto.

La proposta di legge Almirante n. 108 riconosce benefici agli *ex* combattenti della repubblica sociale italiana, cioè coloro che hanno ricevuto una regolare cartolina e che hanno rispettato un ordine ed un precetto, pena gravi conseguenze, non esclusa la fucilazione. Questi soldati

hanno compiuto il loro dovere e non vedo perché dopo quarant'anni non debbano avere un riconoscimento che altri hanno ricevuto.

CARLO DI RE. Preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano, sottolineando l'alto valore ed il significato che assumono le proposte di legge in discussione; tale significato deriva dal fatto che i deportati e i partigiani assolsero il loro dovere con una intima convinzione che andava al di là degli obblighi imposti in genere dalla legge. Per questo motivo la nostra adesione è totale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rendo conto che, di fronte ad un pronunciamento così ampio e unanime, è difficile sostenere la mia posizione. Devo tuttavia far presente che il Governo nutre alcune perplessità in ordine ai provvedimenti in discussione, in quanto considera quanto mai inopportuno introdurre una ulteriore deroga al principio del divieto di conferire gradi onorifici, tenuto conto che un allargamento del « ventaglio » dei destinatari delle promozioni previste dalla legge n. 434 indubbiamente finirebbe per snaturare il significato del conferimento di tali benefici, previsto soltanto per coloro che, con personale azione di comando, condussero a positivi risultati i reparti combattenti delle forze della Resistenza.

PRESIDENTE. Poiché le Commissioni I e V non hanno espresso i pareri di loro competenza, il seguito dell'esame dei provvedimenti è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---